



OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2190 C.C. per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali non attivi (revocati da almeno 12 mesi) per le imprese costituite in forma societaria

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Visti l'art. 2188 c.c., l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e il DPR 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 1 e 2 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e modificati dall'art. 37 comma 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito nella Legge n. 120/2020), che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale);
- Visto l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 - come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020 - in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese e avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis";
- Vista la precedente Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei conti il 13 luglio 2015, pubblicata sul sito del MISE all'Url https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DIRETTIVA_2608.pdf) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati o comunque non attivi devono essere "cancellati" dal registro delle imprese;
- Considerato che la Direttiva citata richiede una verifica periodica da parte dell'Ufficio Registro delle Imprese, anche con modalità automatizzate, dello stato delle caselle PEC e del relativo aggiornamento d'ufficio quando ciò non avvenga da parte delle imprese.
- Considerato che la Camera di Commercio di Modena ha avviato da tempo una serie di iniziative finalizzate alla qualità dei dati e delle informazioni relative alle banche dati gestite;
- Richiamati a tal proposito gli obiettivi di cui al Piano della Performance dell'Ente e, in particolare, l'obiettivo operativo legato al miglioramento della qualità e veridicità delle informazioni contenute nella banca dati del Registro delle Imprese a vantaggio della trasparenza e della legalità;
- Atteso che l'ufficio ha richiesto l'estrazione da parte di Infocamere S.C.p.A. dell'elenco delle posizioni irregolari e, nello specifico, delle imprese con "Pec revocata da almeno 12 mesi";
- Verificato che Infocamere S.C.p.A. in data 18/02/2026 ha provveduto all'estrazione e ha inviato, con comunicazione assunta agli atti con Prot. Gen. n. 11575/E del 18/02/2026, il suddetto elenco delle imprese con "Pec revocata da almeno 12 mesi" recante n. 1235 posizioni, di cui n. 639 imprese costituite in forma societaria;



- Atteso che per le imprese individuali con domicilio digitale non attivo (revocato da almeno 12 mesi) individuate nel suddetto elenco, l'Ufficio del Registro delle Imprese, mediante Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 105 del 25/02/2026 e relativi allegati (ovvero la Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2190 c.c. per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali non attivi e l'elenco delle "Imprese individuali con Pec revocata da almeno 12 mesi"), ha notificato l'avvio del procedimento massivo per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione di tali domicili digitali;
- Valutata pertanto la necessità di avviare il procedimento ai sensi dell'art. 2190 C.C. per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali non attivi (revocati da almeno 12 mesi) anche per le imprese costituite in forma societaria, previa elaborazione da parte dell'ufficio dell'elenco suddetto;
- Ritenuto opportuno procedere a tale avvio anche per le n. 639 società, estrapolate dall'elenco di cui al Prot. Gen. n. 11575/E del 18/02/2026, richiedendo contestualmente alle stesse di indicare un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;
- Considerato che tutte le società indicate nell'elenco (Allegato B) "Società con Pec revocata da almeno 12 mesi", non sono titolari, conseguentemente, di un domicilio digitale attivo cui notificare l'avvio del procedimento di 'cancellazione' della Pec irregolare;
- Visto l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- Vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- Ritenuto che tale modalità operativa possa trovare applicazione in tutte le ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, come quella delle imprese che hanno un domicilio digitale inattivo;
- Considerato che anche l'iscrizione della cancellazione dei domicili digitali inattivi, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, può essere analogamente disposta in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo", avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari;
- Valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese per trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990;
- Considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta,



assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio della pubblicità d'impresa;

- Vista la comunicazione di avvio del procedimento allegata al presente atto e destinata a tutte le società indicate nell'elenco (Allegato B);

- Considerato che tale comunicazione di avvio del procedimento può essere notificata alle società in elenco mediante la pubblicità indicata in precedenza e riferita al presente provvedimento, di cui la comunicazione di avvio del procedimento costituisce parte integrante;

- Ricordate le modalità operative per la comunicazione e/o variazione PEC disponibili sul supporto specialistico alla pagina: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/mo>

- Preso atto che decorsi i termini di cui sopra per le imprese inadempienti, oltre alla cancellazione dell'indirizzo PEC dal registro delle imprese, verranno avviate le procedure di cui all'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito nella Legge n. 120/2020) di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento;

- Richiamata, pertanto, la deliberazione n. 109 del 23/06/2022 della Giunta della Camera di Commercio di Modena e la deliberazione n. 15 del 28/07/2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, con le quali è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";

- Ritenuto di confermare le linee operative stabilite con le citate deliberazioni, mantenendo anche per l'anno in corso gli stessi obiettivi e criteri procedurali, in analogia con le precedenti determinazioni;

- Tutto ciò premesso

d e t e r m i n a

1) di approvare la comunicazione allegata di avvio del procedimento (Allegato A) quale parte integrante del presente atto, destinata alle società di cui all'(Allegato B), mediante cui viene chiesto alle stesse di comunicare il nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di notificazione di cui al successivo punto 3);

2) di avviare il procedimento di iscrizione della cancellazione d'ufficio dei domicili digitali inattivi delle società di cui all'elenco (Allegato B) "società con Pec revocata da almeno 12 mesi", parte integrante del presente provvedimento;

3) che il presente provvedimento sia pubblicato per 30 giorni sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese, assieme alla comunicazione di avvio del procedimento e all'elenco delle società destinatarie;

4) che alla scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione senza che sia stato comunicato un nuovo domicilio digitale, venga disposta l'iscrizione d'ufficio, nel registro delle imprese, della notizia della 'cancellazione' dei domicili digitali inattivi delle società sopra indicate e che vengano avviate le procedure di cui all'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito nella Legge n.



120/2020) di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento.

Avv. Stefano Bellei

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*